

A.S. 564

Articolo 40

Emendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“40-bis (Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).

All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».”.

NOTA ILLUSTRATIVA

L'attività di professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita nelle espropriazioni immobiliari richiede una specializzazione di alto profilo: è questo il chiaro messaggio che il legislatore della riforma del processo civile ha voluto trasmettere.

In questa direzione si inquadra la previsione di rigorose condizioni per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 179ter disp. att. c.p.c., condizioni alcune delle quali (il titolo di avvocato specialista, la partecipazione a corsi di formazione) non ancora realizzabili, per la necessità di ulteriori provvedimenti di normazione secondaria.

E' una scelta condivisibile: si tratta della recezione normativa di un dato offerto dalla concreta esperienza giudiziaria.

Con la descritta impostazione, non è però coerente la limitazione territoriale introdotta dal citato art. 179 ter disp.att. c.p.c. con l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di nominare soltanto professionisti iscritti nell'elenco del proprio Tribunale, con il parziale temperamento della possibilità di nominare professionisti fuori circondario ma soltanto con provvedimento analiticamente motivato circa le ragioni della scelta.

Si tratta di una innovazione rispetto al previgente sistema (ancora in vigore sino al 30 giugno 2023) che alcuna limitazione territoriale stabiliva per avvocati e commercialisti, sussistendo invece limitazione per i notai ma discendente da disposizioni della legge professionale.

Si tratta però di una scelta non condivisibile, per plurime ragioni.

Innanzitutto perché mortifica le specifiche competenze acquisite dal professionista delegato che abbia i requisiti per l'iscrizione, circoscrivendone l'ambito di attività al solo Tribunale di appartenenza.

In secondo luogo, perché non tiene conto delle imprescindibili esigenze di trasparenza nelle vendite giudiziarie, in cui la cronaca non di rado ha registrato opacità, turbative, interferenze: è immediatamente percepibile come, soprattutto nei Tribunali medio-piccoli, tali esigenze possano (e siano state in concreto) salvaguardate affidando la gestione delle attività di vendita a professionisti esterni al circondario, immuni da condizionamenti ambientali, così ad un tempo favorendo la circolazione delle professionalità.

Ancora, perché pone una ingiustificata disparità di trattamento con le figure professionali più affini al professionista delegato (e che operano svolgendo, pur nel diverso contesto della liquidazione collettiva o della crisi di impresa, le medesime attività) e cioè con i curatori fallimentari e i professionisti nominati nelle procedure concorsuali nonché i liquidatori giudiziali nelle procedure di sovraindebitamento: tutte figure professionali per cui la legge non stabilisce alcuna limitazione territoriale all'esercizio delle attività.

La disposizione in questione sancisce inoltre una (anacronistica) compressione alla libertà di stabilimento del professionista affermata in maniera solenne dal diritto eurounitario.

Da ultimo, è ragionevole prevedere che i rigorosi presupposti per l'iscrizione all'elenco (ampiamente condivisibili, proprio per la elevata specializzazione che l'attività di delegato richiede) determineranno nei Tribunale medio-piccoli un numero esiguo di professionisti iscritti, con il concreto rischio di non avere a disposizione un numero di professionisti sufficiente a coprire le deleghe da conferire, in ragione del limite numerico percentuale introdotto dall'art.179 quater, primo comma, disp. att. c.p.c. ("Il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice").

La proposta emendativa è idonea a risolvere tutte le enunciate criticità.

L'ampliamento dei professionisti delegabili all'ambito distrettuale (e non più circondariale) realizza infatti un equo e bilanciato contemperamento tra le necessità di efficienza dell'espropriazione e di controllo dell'operato del professionista da parte del G.E. (che suggeriscono una contiguità spaziale tra l'ausiliario e la procedura) e le esigenze di professionalità, specializzazione, trasparenza e legalità delle attività del delegato.